Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 10 febbraio 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo . Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

REGIO DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1941-XX, n. 1597.
Concessione di una indennità di prolungato imbarco ad ufficiali e sottufficiali della Regia marina . . . Pag. 562

1942

LEGGE 8 gennaio 1942-XX, n. 16.
Stanziamento di fondi per l'incremento della pesca nella Dalmazia e nel Quarnaro . . . . Pag. 563

LEGGE 15 gennaio 1942-XX, n. 17.
Agevolazioni tributarie a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra . . . . Pag. 563

LEGGE 15 gennaio 1942-XX, n. 18.
Concessione di una pensione straordinaria alla vedova di Guglielmo Marconi marchesa Cristina Bezzi Scali. Pag. 563

REGIO DECRETO-LEGGE 19 gennaio 1942-XX, n. 19.
Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42 . . . . Pag. 564

REGIO DECRETO 14 novembre 1941-XX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Motta S. Nicola » nel Tavoliere di Puglia . . . . Pag. 564

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 dicembre 1941-XX.
Conferma della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Salvatore Gatto . . . . Pag. 565

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 29 gennaio 1942-XX.
Nomina del consigliere aggregato Sammuri Raoul a membro del Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito . . . . Pag. 565

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 dicembre 1941-XX.
Approvazione del modulo per la denunzia dei nati deformi e delle lesioni invalidanti . . . . . . Pag. 565

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 29 gennaio 1942-XX.
Nomina del Consigliere nazionale Campagnoli Fernando a membro del Comitato consultivo della Corporazione dei prodotti tessili . . . . Pag. 567

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 29 gennaio 1942-XX.
Nomina del Consigliere nazionale Peverelli Carlo a membro del Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito . . . . Pag. 567

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 29 gennaio 1942-XX.
Nomina del consigliere aggregato Gardella Alberto a membro del Comitato consultivo della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti . . . . . Pag. 567

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 29 gennaio 1942-XX.
Nomina del Consigliere nazionale Cecconi Dino a membro del Comitato consultivo della Corporazione vitivinicola ed olearia . . . . Pag. 568

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1942-XX.
Disciplina della raccolta e della utilizzazione degli oggetti di cuoio e delle calzature militari e civili fuori uso. Pag. 568

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1942-XX.
Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della S. A. Marrucelli e C., con sede a Firenze. Pag. 569

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1942-XX.
Sottoposizione a sequestro della S. A. Elettrografite di Forno Allione, con sede a Milano, e nomina del sequestratario . . . . Pag. 569

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1942-XX.
Schema del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa . . . . Pag. 569

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni: Avviso di rettifica. Pag. 571

Ministero delle finanze:

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 571

Diffida per tramutamento di certificato di rendita del Consolidato 3,50 % . . . . Pag. 571

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali di certificato di rendita Cons. 3,50 %. Pag. 571

Ministero dei lavori pubblici: Classifica in 3ª categoria di opere idrauliche per la sistemazione del fiume Bormida di Millesimo, del suo affluente Uzzone e delle Bormide riunite di Spigno e di Millesimo . . . . . Pag. 571

CONCORSI

Ministero delle comunicazioni: Concorso a nove posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa della Direzione generale della marina mercantile . . . . Pag. 572

Ministero dell'interno: Concorsi a posti di segretario capo di 2ª classe dei comuni di Milazzo, Lentini e Gela. Pag. 576

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 33 DEL 10 FEBBRAIO 1942-XX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 5: **Municipio di Genova:** Obbligazioni del prestito civico per opere pubbliche 1935 sorteggiate nella 6ª estrazione del 27 gennaio 1942-XX. — **Banca d'Italia - Credito fondiario della Banca nazionale nel Regno:** Elenco delle cartelle sorteggiate il 2 febbraio 1942-XX e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **F.lli Palli Caroni Deaglio S. A., in Casalmonferrato:** Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1942-XX. — **Istituto nazionale di credito edilizio, in Roma:** Cartelle edilizie 6 % sorteggiate nella 32ª estrazione dei giorni 2 e 3 febbraio 1942-XX. — **Istituto di credito fondiario dell'Istria, in liquidazione, in Pola:** Cartelle fondiarie sorteggiate nella 15ª estrazione del 2 febbraio 1942-XX. — **Credito fondiario sardo, soc. an. in Roma:** Cartelle sorteggiate il 2 febbraio 1942-XX. — **Comune di Vallecrosia (Imperia):** Estrazione di obbligazioni. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 2 e 3 febbraio 1942-XX e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **S. A. Cave di S. Vittore, in Balangero:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1941-XX, n. 1597.
Concessione di una indennità di prolungato imbarco ad ufficiali e sottufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;
Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, d'intesa col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali della Regia marina con almeno 10 anni di servizio, imbarcati su Regie navi in armamento, che per ragioni di specializzazione tecnica non possono essere avvicendati, e che alla data del 1° luglio 1941-XIX o successivamente abbiano compiuto, o compiano, un periodo ininterrotto di imbarco su Regie navi in armamento od in riserva che comprenda complessivamente tre anni su Regie navi nella posizione di armamento, di cui uno almeno di guerra, spetta, in aggiunta agli assegni di imbarco previsti del regolamento approvato con R. decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1156, un soprassoldo di prolungato imbarco, al lordo delle sole ritenute erariali, nella misura seguente:

Capitano di vascello e gradi corrispondenti	L. 45
Capitano di fregata e gradi corrispondenti	» 40
Capitano di corvetta e gradi corrispondenti	» 35
Tenente di vascello e gradi corrispondenti .	» 30
Ufficiali subalterni del G. N. (D.M.) e del C.R.E.M.	» 25
Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe	» 20
2° Capo	» 10
Sergente	» 8

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1942-XX il suddetto periodo di tre anni è ridotto a due anni interi di guerra.

Art. 3.

Il soprassoldo di cui agli articoli precedenti verrà corrisposto dal 1° luglio 1941-XIX fino al 30 giugno 1943-XXI per le sole giornate di effettivo imbarco su Regie navi in armamento e potrà essere soppresso prima di quest'ultima data.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.
Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, *foglio n.* 28. — MANCINI

LEGGE 8 gennaio 1942-XX, n. 16.
Stanziamento di fondi per l'incremento della pesca nella Dalmazia e nel Quarnaro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per provvedere alla razionale organizzazione delle attività di pesca della Dalmazia e del Quarnaro è stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sotto rubrica Commissariato generale per la pesca, la somma di L. 2.000.000 da ripartirsi in due quote di L. 1.000.000 ciascuna nei due esercizi 1941-XIX-1942-XX e 1942-XX-1943-XXI.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 15 gennaio 1942-XX, n. 17.
Agevolazioni tributarie a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'esenzione da qualsiasi tributo fondiario, erariale, provinciale e comunale, nonchè l'equiparazione alle Amministrazioni dello Stato, per quanto riguarda ogni altra disposizione in materia fiscale, disposta dall'art. 2, secondo a terzo comma, della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, sono estese a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 15 gennaio 1942-XX, n. 18.
Concessione di una pensione straordinaria alla vedova di Guglielmo Marconi marchesa Cristina Bezzi Scali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Alla vedova di Guglielmo Marconi, marchesa Cristina Bezzi Scali, è conferita una pensione straordinaria di L. 120.000 annue a decorrere dal 1° novembre 1941-XX e finchè perduri lo stato di vedovanza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 gennaio 1942-XX, n. 19.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la lege 15 maggio 1941-XIX, n. 498;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 87 « Spese per il servizio di investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1941-42, è aumentato di L. 19.000.000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1942-XX

Atti del Governo, registro 442, *foglio* 29. — MANCINI

REGIO DECRETO 14 novembre 1941-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Motta S. Nicola » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 30 luglio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « La Motta S. Nicola » nel catasto del comune di Foggia, della superficie complessiva di Ha. 310.08.01, imponibile di L. 14.698,57, di proprietà come dagli atti dei signori Graziani Filippo fu Achille, Graziani Maria fu Achille, Graziani Maria-Luisa, Achille, Leopoldo, Costanzo, Teresa, Maria-Elettra, Vera e figli nascituri di Filippo; Graziani Marco fu Achille e figli nascituri di Marco; e precisamente:

A) Per Ha. 151.70.43 di proprietà di Graziani Filippo fu Achille riportati in catasto di Foggia alla partita 1234, foglio di mappa 14, particelle 1 sub-*a*, 2 sub-*b*, 6 sub-*b*, e foglio di mappa 217, particelle 4 sub-*a*, 7, 13, con l'imponibile di L. 7977,23.

Dalla superficie indicata vanno detratti Ha. 0.20.00 occupati permanentemente dall'Ente autonomo acquedotto pugliese con la condotta principale dell'acqua del Sele ad uno scarico della medesima.

La predetta proprietà confina: a nord-est, con terreni di Disilluso Giuseppe fu Sante: ad est, con terreni di Graziani Maria fu Achille ed altri e Graziani Filippo ed altri; a sud, con terreni di Mandara Alfonso ed Antonio fu Nicola; ad ovest, con terreni di De Meis Nicola fu Marco; a nord-ovest, con la strada nazionale Foggia-Napoli e con la proprietà Elia De Biase.

B) Per Ha. 6.82.86 di proprietà di Graziani Filippo fu Achille per 2/4 e figli Maria-Luisa, Achille, Leopoldo, Costanzo, Teresa, Maria-Elettra, Vera e nanasciturі per 1/4; figli nascituri di Graziani Marco fu Achille per 1/4 e Graziani Maria fu Achille usufruttuaria in parte nel catasto suddetto alla partita 1233, foglio di mappa 14, particelle 1 sub-*b*, 2 sub-*b*, 2 sub-*d*, 3, 4/1, 5, 6 sub-*c*, 6 sub-*d*, e 4/2 (fabbricato urbano) con l'imponibile di L. 229,38.

Detta proprietà confina: a nord-ovest, ovest e sud, con terreni di Filippo Graziani fu Achille; ad est, con terreni di Maria Graziani ed altri.

C) Per Ha. 75.77.29 di proprietà di Graziani Maria-Luisa, Achille, Leopoldo, Costanzo, Teresa, Maria-Elettra, Vera e nascituri di Filippo; Graziani Maria fu Achille usufruttuaria alla partita 1231, foglio di mappa 217, particelle 4 sub-*b*, 4 sub-*d*, con l'imponibile di L. 3483,09.

I predetti beni confinano: a nord-est, con terreni di Disilluso Giuseppe fu Sante; a sud, con terreni di Trifiletti Aurelia fu Giuseppe e Graziani Maria ed altri; a nord-ovest, con terreni di Graziani Filippo fu Achille.

D) Per Ha. 75.77.43 di proprietà dei figli nascituri di Graziani Marco fu Achille; Graziani Maria fu Achille usufruttuaria nel catasto suddetto alla partita 1232, foglio di mappa 14, particelle 2 sub-*c*, 6 sub-*a*; foglio di mappa 217, particelle 4 sub-*c*, con l'imponibile di L. 3008,87.

I predetti beni confinano: a nord, con terreni di Graziani Maria fu Achille ed altri; ad est, con terreni di Trifiletti Aurelia, Clelia ed altri e Trifiletti Ernesto fu Giuseppe; ad ovest, con terreni del sig. Filippo Graziani fu Achille;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 ottobre 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « La Motta S. Nicola » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti le somme di L. 370.000 (trecentosettantamila) per i beni di pertinenza di Graziani Filippo fu Achille; di L. 185.000 (centottantacinquemila) per i beni di pertinenza di Graziani-Maria Luisa, Achille, Leopoldo, Costanzo, Teresa, Maria-Elettra, Vera e nascituri di Filippo e Graziani Maria usufruttuaria; di L. 185.000 (centottantacinquemila) per i beni di pertinenza dei figli nascituri di Graziani Marco fu Achille e Graziani Maria usufruttuaria, da essa offerte come indennità e non accettate dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1942-XX
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 266. — LESEN

(491)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 dicembre 1941-XX.

Conferma della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Salvatore Gatto.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 21 ottobre 1941-XIX col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Salvatore Gatto quale Vice segretario del P.N.F. e, come tale, di componente del Direttorio nazionale del P.N.F.;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Salvatore Gatto cessa dalla carica di Vice segretario del P.N.F. e viene nominato Ispettore del P.N.F.;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Al fascista Salvatore Gatto è confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di Ispettore del P.N.F. e, come tale, componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista, cessando quale Vice-segretario del P.N.F. e, come tale, anche da componente del Direttorio nazionale del P.N.F.

Roma, addì 30 dicembre 1941-XX

MUSSOLINI

(541)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 29 gennaio 1942-XX.

Nomina del consigliere aggregato Sammuri Raoul a membro del Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1323, che detta norme integrative per l'esercizio della funzione consultiva della Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto 22 settembre 1939-XVII, che costituisce in seno alla Corporazione della previdenza e del credito un Comitato per l'esercizio della funzione consultiva;

Visto il proprio decreto 27 aprile 1940-XVIII, con il quale il fascista Giovannini Pietro cessa dalla carica di membro del Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito nella Sezione servizi di esazione quale rappresentante dei lavoratori per i servizi di esazione, ed è nominato membro del Comitato stesso nella Sezione del credito quale rappresentante dei lavoratori del credito;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Sammuri Raoul è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito quale rappresentante dei lavoratori per i servizi di appalto e di esazione;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Sammuri Raoul, consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito, è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione predetta (Sezione servizi di esazione) quale rappresentante dei lavoratori per i servizi di esazione, al posto lasciato vacante dal fascista Giovannini Pietro.

Roma, addì 29 gennaio 1942-XX

MUSSOLINI

(519)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 dicembre 1941-XX.

Approvazione del modulo per la denunzia dei nati deformi e delle lesioni invalidanti.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 103 lettere *c*, *d*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 4, comma 1°, del regolamento approvato con R. decreto 17 febbraio 1941-XIX, n. 1127;

Sentito l'Istituto centrale di statistica;

Decreta:

E' approvato l'unito modulo per la denunzia dei nati deformi e delle lesioni invalidanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1941-XX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

DENUNCIA DEI NATI DEFORMI E DELLE LESIONI INVALIDANTI

(Art. 4 del R.D. 17 febbraio 1941-XIX)

Comune . . . . *Provincia di* . . . . . .

. . . .
(Cognome, nome e paternità)

nato il . . . . di sesso . . . .
(data di nascita)

I PARTE

Ordine di generazione (1) . . . . Genere del parto (2) . . . .

. . . . . Durata della gravidanza (in mesi) . . . .

Decorso della gravidanza { normale (3) . . . . / patologico (3) . . . .

Età della madre al parto (in anni compiuti) . . . .

La madre ha avuto:
- ☐ 1 precedenti gravidanze normali (3) . . . . N . . .
- ☐ 2 precedenti gravidanze patologiche (3) . . . . N. . . .
- ☐ 3 precedenti parti prematuri (3) . . . . N . . .
- ☐ 4 precedenti nati con deformità congenita (3) . . . . N. . . .

Malattie pregresse o intossicazioni croniche (4).
- ☐ 1 del padre . . . .
- ☐ 2 della madre . . . .

II PARTE

La deformità o lesione è stata accertata
- ☐ 1 all'atto della nascita (3). . . . .
- ☐ 2 in data posteriore alla nascita (3) : . . . .
  data . . . .

La deformità o lesione è : ☐ 1 congenita (3) . . . . ☐ 2 acquisita (3) . . . .

☐ 1 Deformità o lesioni in genere
- ☐ 1 arti superiori
  - ☐ 2 totale (5) . . . .
  - ☐ 3 parziale (6) . . . .
- ☐ 1 arti inferiori
  - ☐ 2 totale (5) . . . .
  - ☐ 3 parziale (6) . . . .

☐ 2 Deformità o lesioni articolari (7) : . . . .

☐ 3 Deformità o lesioni muscolari (8) . . . .

☐ 4 Deformità o lesioni degli organi del senso (9) . . . .

. . . . lì . . . .
(data della denuncia)

L'OSTETRICA DENUNZIANTE . . . .
(Cognome, nome e paternità)

IL MEDICO DENUNZIANTE . . . .
(Cognome, nome e paternità)

(10) . . . .

. . . .

AVVERTENZA — I Parte da compilarsi solamente nella denunzia dei nati deformi.

NOTE

(1) Indicare se il primo nato, ovvero il secondo, il terzo, ecc. computando anche i nati prima dell'attuale matrimonio. i premorti ed i nati morti.
(2) Semplice o multiplo.
(3) Rispondere sì o nò a seconda del caso.
(4) Tubercolosi, lue, saturnismo, alcoolismo, ecc.
(5) Amelia, riduzione di volume di tutti i segmenti ossei, ecc.
(6) Mancanza di un segmento osseo, riduzione di volume, fusioni (sindattilia, polidattilia) o scissioni di un arto, ecc.
(7) Lussazione congenita dell'anca piede varo, piede valgo, ecc.
(8) Ipotrofia, atrofia, ipertrofie, pseudo ipertrofie, ecc.
(9) Sordità, ipoacusia, cecità, ecc.
(10) Indicare le ragioni del mancato intervento medico.

(523)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 29 gennaio 1942-XX.

Nomina del Consigliere nazionale Campagnoli Fernando a membro del Comitato consultivo della Corporazione dei prodotti tessili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Bignardi Annio è stato nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione dei prodotti tessili in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX, con il quale il fascista Bignardi Annio cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Campagnoli Fernando è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Campagnoli Fernando, consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili, è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, in sostituzione del fascista Bignardi Annio, che pertanto cessa dalla carica di membro del predetto Comitato consultivo.

Roma, addì 29 gennaio 1942-XX

MUSSOLINI

(518)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 29 gennaio 1942-XX.

Nomina del Consigliere nazionale Peverelli Carlo a membro del Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1323, che detta norme integrative per l'esercizio della funzione consultiva della Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto 22 settembre 1939-XVII, che costituisce in seno alla Corporazione della previdenza e del credito un Comitato per l'esercizio della funzione consultiva;

Visto il proprio decreto 10 ottobre 1939-XVII, con il quale il fascista De Mori Bruno è stato nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito (Sezione previdenza) quale rappresentante dei professionisti;

Visto il proprio decreto 7 aprile 1941-XIX con il quale il fascista De Mori Bruno è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito quale rappresentante dei lavoratori degli Istituti di credito di diritto pubblico cessando pertanto dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione stessa quale rappresentante dei professionisti;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII con il quale il fascista Peverelli Carlo è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione suddetta quale rappresentante dei professionisti;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Peverelli Carlo, consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito, è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione predetta (Sezione previdenza) quale rappresentante dei professionisti, in sostituzione del fascista De Mori Bruno che pertanto cessa dalla carica di membro del predetto Comitato consultivo.

Roma, addì 29 gennaio 1942-XX

MUSSOLINI

(520)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 29 gennaio 1942-XX.

Nomina del consigliere aggregato Gardella Alberto a membro del Comitato consultivo della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Cingolani Ezio è stato nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti in rappresentanza dei commercianti;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX, con il quale il fascista Cingolani Ezio cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Gardella Alberto è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti quale rappresentante dei commercianti;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Gardella Alberto, consigliere aggregato della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei commercianti, in sostituzione del fascista Cingolani Ezio che pertanto cessa dalla carica di membro del predetto Comitato consultivo.

Roma, addì 29 gennaio 1942-XX

MUSSOLINI

(521)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 29 gennaio 1942-XX.

Nomina del Consigliere nazionale Cecconi Dino a membro del Comitato consultivo della Corporazione vitivinicola ed olearia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul fonzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 24 agosto 1940-XVIII, con il quale il fascista Angelini Franco è stato nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione vitivinicola ed olearia in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 1941-XX, con il quale il fascista Angelini Franco cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia ed è nominato consigliere effettivo della stessa Corporazione quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Cecconi Dino è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Cecconi Dino, consigliere effettivo della Corporazione vitivinicola ed olearia, è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura in sostituzione del fascista Angelini Franco che pertanto cessa dalla carica di membro del predetto Comitato consultivo.

Roma, addì 29 gennaio 1942-XX

MUSSOLINI

(522)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1942-XX.

Disciplina della raccolta e della utilizzazione degli oggetti di cuoio e delle calzature militari e civili fuori uso.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, convertito con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodi di guerra;

Considerata la necessità di assicurare la materia prima per la riparazione delle calzature, e per la fabbricazione di articoli tecnici e di succedanei del cuoio;

Di intesa con il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra;

Decreta:

Art. 1.

Sono vietati a chiunque la raccolta ed il commercio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, degli oggetti di cuoio fuori uso nonchè delle calzature usate, di qualunque tipo e forma, fatte in tutto o in parte di cuoio, siano militari che civili.

La raccolta degli oggetti e delle calzature indicate nel comma precedente è riservata esclusivamente all'Ente Distribuzione Rottami, che vi provvederà a mezzo della propria organizzazione di raccolta nella quale potrà inquadrare anche gli abituali raccoglitori da esso appositamente autorizzati.

Tutte le comunità ed enti vari, magazzini e depositi delle Forze armate ed assimilati sono tenuti a cedere all'organizzazione di raccolta dell'Ente Distribuzione Rottami le calzature militari dichiarate fuori uso.

Art. 2.

Gli oggetti e le calzature di cui all'articolo precedente raccolti dalla organizzazione dell'Ente Distribuzione Rottami saranno tenuti a disposizione della Confederazione fascista degli industriali per essere destinati a fabbricazione e riparazione di calzature o a fabbricazione di articoli tecnici e di succedanei del cuoio.

All'uopo a cura dell'Ente Distribuzione Rottami, assistito da esperti nominati dalla predetta Confederazione, sarà proceduto alla classifica degli oggetti e delle calzature raccolte in relazione alle destinazioni previste dal comma precedente.

Art. 3.

Gli oggetti e le calzature, classificati a norma dell'articolo precedente come utilizzabili per fabbricazioni e riparazioni di calzature, saranno ceduti dall'Ente Distribuzione Rottami alla Federazione nazionale fascista degli artigiani, o ad Enti o Consorzi da quest'ultima appositamente creati per la successiva distribuzione agli artigiani, secondo le intese e le modalità che saranno concordate tra l'Ente Distribuzione Rottami e la Confederazione fascista degli industriali e sottoposta all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Gli oggetti e le calzature classificate come utilizzabili per fabbricazione di articoli tecnici o di succedanei del cuoio saranno ceduti dall'Ente Distribuzione Rottami a ditte industriali fabbricanti articoli tecnici e succedanei del cuoio, secondo un piano di riparto predisposto dalla Confederazione fascista degli industriali o direttamente od a mezzo delle competenti Federazioni industriali di categoria interessate e seconda le intese e le modalità che saranno concordate fra la Confederazione suddetta e l'Ente e sottoposte alla approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

I quantitativi di cuoio rigenerato mensilmente prodotti saranno segnalati dalla Confederazione fascista degli industriali, nella prima quindicina del mese successivo, al Ministero delle corporazioni ed al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, il quale determinerà d'intesa col Ministero delle corporazioni gli eventuali quantitativi da destinare al soddisfacimento di esigenze militari.

Art. 5.

Ai trasgressori delle norme contenute nel presente decreto saranno applicabili le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, contenente disposizio-

ni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento, al commercio e consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 gennaio 1942-XX

Il Ministro: RICCI

(546)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1942-XX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della S. A. Marrucelli e C., con sede a Firenze.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 16 luglio 1940-XVIII col quale fu sottoposta a sequestro la S. A. Marrucelli e C., con sede in Firenze;

Vista la relazione del sequestratario;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

Il decreto interministeriale in data 16 luglio 1940-XVIII, col quale fu sottoposta a sequestro la S. A. Marrucelli e C., con sede in Firenze è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(548)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1942-XX.

Sottoposizione a sequestro della S. A. Elettrografite di Forno Allione, con sede a Milano, e nomina del sequestratario

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1941-XIX, col quale la S. A. Elettrografite di Forno Allione, con sede in Milano, fu sottoposta a sindacato e fu nominato sindacatore il Consigliere nazionale Filandro De Collibus;

Ritenuto che in base agli ulteriori accertamenti è risultato che nella predetta Società hanno prevalenti interessi sudditi di nazionalità degli Stati Uniti d'America;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro, ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. Elettrografite di Forno Allione, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Filandro De Collibus.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 gennaio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(547)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1942-XX.

Schema del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il Regio decreto 3 ottobre 1912, col quale fù approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Siracusa;

Visto il decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, col quale fu approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche di detta Provincia;

Visti i Regi decreti 1° dicembre 1934-XIII, 18 giugno 1936-XIV, 4 marzo 1937-XV, 14 ottobre 1938-XVI, con i quali sono stati approvati, per la stessa Provincia, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto elenco suppletivo di acque pubbliche;

Visto lo schema del sesto elenco suppletivo, concernente modificazioni ai limiti di demanialità dei corsi d'acqua già inscritti ai nn. 81, 82 e 83 dell'elenco principale, e la iscrizione di talune sorgenti e di un corso d'acqua non compresi nei precedenti elenchi, nonchè la rettifica in n. 203-*ter* del numero di iscrizione delle sorgenti Cotugno e del Gullo in sostituzione del n. 203-*bis* indicato nel sopracitato quinto elenco suppletivo;

Ritenuto che la inclusione, nel suddetto sesto elenco, delle acque comprese negli elenchi già approvati non dà diritto ai terzi di fare opposizioni od osservazioni di merito alla demanialità delle acque stesse definitivamente dichiarata;

Che le eventuali opposizioni od osservazioni sono perciò da limitarsi ai menzionati corsi d'acqua n. 81, 82 e 83 per quanto concerne la estensione dei limiti di demanialità, ed al corso d'acqua e alle sorgenti non inclusi nei precedenti elenchi;

Visto l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dell'annesso schema di sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del su citato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Siracusa è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 gennaio 1942-XX

Il Ministro: GORLA

Schema di sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa.

N.	Denominazione	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
81	Saia Randeci, Cava di Scalarangio e Palombino - Infl. n. 80.	Tellaro.	Noto - Rosolini.	Dallo sbocco al confine tra le provincie di Siracusa e Ragusa comprese le sorgenti: Bonfalluria in località omonima proprietà ex D'Agata, Salemi in contrada Padro e minori nonchè la sorgente in proprietà Sortino Corrado ed i fossetti che adducono le acque al corso d'acqua di cui contro. Sorgente Bonfalluria - portata circa l/sec. 12. Sorgente Salemi - portata circa l/sec. 25. Sorgenti minori - complessiva portata cira l/sec. 16. Sorgente Sortino Corrado - portata circa l/sec. 6.
82	Rivo Belliscala - Infl. n. 81.	Saia Randeci.	Noto.	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti che si manifestano nelle proprietà Spatola Salvatore, Dell'Ali Salvatore e Cocuzza ed i fossetti che adducono le acque al corso di acqua di cui contro. Sorgente in proprietà Spatola, Dell'Ali e Cocuzza - portata circa l/sec. 4.
83	Rivo Stafenna - Infl. n. 81.	Saia Randeci.	Noto.	Dallo sbocco alle origini compresa la sorgente che si manifesta nella proprietà Spatola Corrado e i fossetti che adducono le acque al corso di acqua di cui contro. Sorgente in proprietà Spatola Corrado - portata circa l/sec. 5.
196 *bis*	Sorgenti Rocchia e Eremiti.	—	Lentini.	Sorgenti. Captate mediante pozzi e gallerie - Sorgente Rocchia portata l/sec. 10 circa. Sorgente Eremiti portata l/sec. 1,30.
203 *ter*	Sorgenti del Cotugno e del Gullo.	Torrente Passanetello.	Francoforte.	Sorgenti. Captate mediante gallerie filtranti. Le sorgenti del Gullo si manifestano nel bacino del vallone Buscara di cui al n. 203 *quater* di elenco (a rettifica del n. 203 *bis* del 5° elenco suppletivo, risultando detto numero assegnato al torrente S. Biagio nel 2° elenco suppletivo - Portata complessiva l/sec. 24.
203 *quater*	Vallone Buscara - Infl. n. 203.	Torrente Passanetello.	Francoforte.	Dallo sbocco alle origini comprese tutte le sorgenti che si manifestano nel suo bacino, e i fossetti che adducono le acque al corso d'acqua di cui contro. Nello stesso bacino si manifestano le sorgenti denominate «del Gullo» segnate al n. 203 *ter*. Portata circa l/sec. 6.

Visto, Il Ministro per i lavori pubblici
GORLA

(404)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica

L'art. 9 del decreto Ministeriale 23 gennaio 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 24 gennaio 1942, n. 19 a pag. n. 309, nel senso ove è detto: « Ai contravventori delle disposizioni del presente decreto si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 641 », devesi invece leggere: « Ai contravventori delle disposizioni del presente decreto si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645 ».

(535)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 2 febbraio 1942-XX - N. 20

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4 —	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,9698
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	4,475	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7860	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	—	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	79,475
Id. 3,50 % (1902)	77,125
Id. 3 % lordo	53,25
Id. 5 % (1935)	93,325
Redimibile 3,50 % (1934)	74,05
Id 5 % (1936)	94,775
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,025
Buoni Tesoro novenn. 4 % scad. 15 febbraio 1943	98,60
Id. Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	98,175
Id. Id. Id. 5 % Id. (1944)	98,225
Id. Id. Id. 5 % Id. (1949)	97,475
Id. Id. Id. 5 % - Id. febbraio 1950	97,75
Id. Id. Id. 5 % - Id. settembre 1950	97,45

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita del Consolidato 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 56.

E' stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato di rendita Cons. 3,50 %, n. 382124, di annue L. 140, intestato a Brizio Bianca di Antonio moglie a Moraglia Antonio.

Poichè detto certificato è mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla richiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 3 ottobre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3994)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali di certificato di rendita Cons. 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 87.

E' stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato di rendita Consolidato 3,50 % n. 356256 di annue L. 35, intestato a Gillio Catterina fu Giovanni, moglie di Molino Tommaso, domiciliato a Villanova d'Asti.

Poichè detto certificato è mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla richiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 30 novembre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(4747)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classifica in 3ª categoria di opere idrauliche per la sistemazione del fiume Bormida di Millesimo, del suo affluente Uzzone e delle Bormide riunite di Spigno e di Millesimo.

Con decreto Reale 14 settembre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre stesso anno al foglio 59 del registro 23 Lavori Pubblici, sono state classificate tra le opere idrauliche di 3ª categoria quelle occorrenti per la sistemazione del fiume Bormida di Millesimo e del suo affluente Uzzone nelle provincie di Cuneo e di Asti, dal confine con la provincia di Savona fino alla loro confluenza — presso Bistagno — con la Bormida di Spigno, nonchè quelle occorrenti in provincia di Alessandria per la sistemazione delle Bormide riunite di Spigno e di Millesimo, da Bistagno fino allo sbocco nel fiume Tanaro; opere interessanti i beni compresi nel perimetro indicato in tre corografie al 25.000, alligate al decreto stesso.

(534)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a nove posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa della Direzione generale della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente disposizioni sulla protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 868, che reca norme a favore del personale ex combattente;
Vista la legge 26 luglio 1929-VII, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;
Vista la legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;
Vista la legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani di guerra;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed i successivi Regi decreti-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514; 20 giugno 1939-XVII, n. 898, e la legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti a favore della causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 116, sulla precisazione delle ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerenze di guerra;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 996, concernente la ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019, concernente il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici richiamato alle armi, ed il R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936-XIV, n. 931, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito nella legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, con il quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo presso l'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;
Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, che equipara il brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma, agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;
Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi;
Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, contenente provvedimenti a favore degli squadristi e vecchi fascisti;
Visto il R. decreto 5 settembre 1940-XVIII, n. 1338, con il quale sono state riordinate le tabelle organiche dell'Amministrazione centrale della marina mercantile;
Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, sulla estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella attuale guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;
Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, che estende i benefici previsti dal R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna quali assimilati o militarizzati;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, con il quale vengono estese anche ai cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, le provvidenze già emanate a favore dei combattenti delle precedenti guerre;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1941-XIX, n. 9255-5797-4-2-1-3-1, con la quale è stato stabilito che la metà dei posti dei pubblici concorsi deve essere riservata a favore dei richiamati alle armi, dopo il loro congedamento;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 1941-XIX, n. 6393-1-3-1, con la quale si dispone l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi nello Stato italiano dei cittadini albanesi in possesso degli altri requisiti prescritti nei relativi bandi di concorso;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo in data 11 ottobre 1941-XIX, con il quale è stato autorizzato un concorso a 22 posti di vice-segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa della Direzione generale della marina mercantile (gruppo *A*, grado 11°);
Considerato che attualmente sono vacanti in detto ruolo soltanto 18 posti, dei quali metà deve restare riservata a favore dei richiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a nove posti di vice-segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa della Direzione generale della marina mercantile (gruppo *A*, grado 11°).
A detto concorso non sono ammesse a partecipare le donne.
Sono altresì esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica ed i cittadini italiani i quali abbiano contratto matrimonio con persone di nazionalità straniera posteriormente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 (4 dicembre 1938-XVII), senza la prescritta autorizzazione.

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano in possesso dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4 e che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.
Il detto limite massimo di età è elevato di anni cinque:
a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;
b) per i legionari fiumani;
c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, ovvero in qualità di assimilati o militarizzati, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII a relative operazioni militari;

e) per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O., o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV o fino al 31 luglio 1939-XVII o in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o che abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c) per gli aspiranti che siano soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose ai sensi del R. decreto 22 novembre 1937-XVI, n. 2032, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazione nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 in possesso del relativo brevetto che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera b) si cumula con quella di cui alla lettera c) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente bando siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto, sottoscritte dall'aspirante redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4 dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile - Divisione personale e servizi vari) entro il 90° giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I candidati che risiedono nelle colonie o all'estero e coloro che dimostrino — con un certificato dell'autorità militare — di essere richiamati in servizio militare hanno la facoltà di produrre, nel termine predetto, la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione oltre il loro nome, cognome e paternità, anche il recapito e debbono elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Gli aspiranti che risiedono nelle colonie o all'estero devono indicare il loro recapito nel Regno, per le comunicazioni che l'Amministrazione reputi opportuno fare quivi.

Debbono inoltre dichiarare sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

I candidati che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere debbono indicarlo nella domanda. Non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

Le domande degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie dell'A. O. o per le operazioni belliche compiute in servizio non isolato all'estero, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio, di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o di laurea in scienze economiche rilasciata dal Regio Istituto navale superiore di Napoli, o di laurea rilasciata in base a precedenti ordinamenti:

a) dalle tre Sezioni speciali dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia; 1) Sezione consolare di scienze applicate alla carriera diplomatica; 2) Sezione magistrale di economia e diritto; 3) Sezione magistrale di computisteria e ragioneria;

b) dal Regio Istituto superiore «Cesare Alfieri» di Firenze;

c) in scienze politiche e scienze sociali della Regia Università di Padova o dall'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano;

d) in scienze politiche e sindacali della Facoltà fascista presso la Regia Università di Perugia;

e) in scienze sociali e sindacali della Regia Università di Ferrara.

I laureati della sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno facoltà di esibire un certificato dell'Università, debitamente vistato, attestante il conseguimento della laurea, salvo ad esibire il diploma originale o la copia antentica di esso;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 4.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, i cittadini albanesi e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di un decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà, o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) copia dello stato di servizio militare se l'aspirante abbia prestato servizio da ufficiale ovvero copia del foglio matricolare, se sottufficiale o militare di truppa. Coloro che non abbiano prestato servizio militare debbono invece presentare il certificato di esito di leva o di iscrizione sulla lista di leva, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4.

Oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, coloro

che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato anche in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII a relative operazioni militari o abbiano preso parte all'attuale conflitto, presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme, avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o in dipendenza dell'attuale guerra anche in qualità di militarizzati o assimilati dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o infine, mediante un'attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, in Africa Orientale o in dipendenza dell'attuale guerra e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta in Africa Orientale o in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli stessi documenti saranno presentati dai candidati invalidi o minorati in dipendenza di operazioni militari cui hanno partecipato in servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939-XVII nonchè dagli orfani di caduti o figli di invalidi in conseguenza delle operazioni stesse;

8) certificato in carta da bollo da L. 4, comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista od alla Gioventù italiana del Littorio od ai Gruppi universitari fascisti nonchè la data d'iscrizione.

Tale certificato; dovrà essere rilasciato dal segretario (o, anche dal vice-segretario se trattisi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, dal vice-segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Ove trattasi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzione; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia o dal vice-segretario federale facente funzione del segretario federale mobilitato e vistato, per ratifica, dal Ministro Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice-segretari o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del P.N.F., opportunamente designato dal Segretario del Partito.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero produrranno un certificato, in carta da bollo da L. 4, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero della sede in cui risiedono, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Il certificato potrà, altresì, essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero a firma del Segretario generale o di uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detto certificato sarà sottoposto alla ratifica del Ministro Segretario del Partito o di uno dei Vice-segretari del P.N.F. o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del P.N.F. opportunamente designato dal Segretario del Partito, solo nel caso in cui si attesti la appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P.N.F. dei Sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese (P.F.S.) e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza o da un vice-segretario facente funzione del segretario federale comandato. I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati secondo il caso, dal Segretario del P.N.F. o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica del Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice-segretario o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del P.N.F. opportunamente designato dal Segretario del Partito.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 o all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936.

Gli aspiranti ex combattenti, non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda di iscrizione al P.N.F. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di avere ottenuta l'iscrizione al Partito stesso. In caso contrario s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego;

9) dichiarazione in carta libera, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati, da cui risulti - sotto la loro responsabilità se siano o meno coniugati con straniere, e, nell'affermativa, la data del matrimonio.

Qualora il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, nella dichiarazione deve essere indicato se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 del detto Regio decreto-legge, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge stesso.

I candidati - coniugati o vedovi - che hanno figli viventi dovranno presentare anche lo stato di famiglia - in carta da bollo da L. 4 - da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

10) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose da prodursi dai candidati che siano soci di diritto dell'Unione stessa che comprovi tale loro qualità;

11) fotografia recente del candidato (sulla quale deve essere applicata una marca da bollo da L. 6 da annullarsi dall'ufficio del bollo straordinario), munita di firma. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario del quale in tal caso dovranno essere segnalati gli estremi. Il libretto dovrà, per altro, essere esibito all'atto della presentazione agli esami.

Art. 5.

L'estratto dell'atto di nascita di cui al n. 2 dell'articolo precedente deve essere di data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, mentre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 8 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La firma dell'ufficiale dello stato civile che rilascia i certificati di nascita e di cittadinanza deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio; per i certificati di buona condotta la firma del podestà va legalizzata dal prefetto; sui certificati generali del casellario giudiziario la firma del segretario di Regia procura va legalizzata dal procuratore del Re.

Il certificato di sana e robusta costituzione fisica deve essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale e deve, invece, contenere il visto del podestà non-

chè la legalizzazione del prefetto, se rilasciato da un ufficiale sanitario; se il certificato medico viene rilasciato da un medico militare, la firma di questi deve essere autenticata dalla superiore autorità militare; la firma del podestà o del notaio che autenticata la fotografia, deve essere legalizzata rispettivamente dal prefetto ovvero dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati da autorità amministrative residente nel comune di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 7, 8 e 9 del precedente articolo, insieme a copia integrale del loro stato di servizio civile rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante, la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, cui si aspira, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, per i coniugati.

Art. 6.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti e presentazioni fatte ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio orignale nè si terrà conto delle domande presentate oltre il termine di cui all'art. 3 nè di quelle insufficientemente documentate.

Comunque l'Amministrazione potrà concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, sarà composta come segue:

un consigliere di Stato - presidente;

due funzionari della Direzione generale della marina mercantile di grado non inferiore al 6° - membri;

due professori di università o di istituto di istruzione superiore - membri;

un funzionario della predetta Direzione generale, di grado non inferiore all'8° eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Occorrendo, la Commissione sarà integrata da uno o più professori per gli esami facoltativi di lingue estere.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma, presso il Ministero delle comunicazioni, Direzione generale della marina mercantile, od altra sede che sarà tempestivamente indicata e consterà delle prove scritte e della prova orale, specificate nel programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno inizio, non prima del 30° giorno, non festivo, dopo il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno e del luogo in cui le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La prova facoltativa di lingue estere è limitata alle lingue inglese e tedesca. Per ognuna di esse verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di un punto.

Detti coefficienti saranno aggiunti alla votazione complessiva riportata negli esami obbligatori.

Per l'assegnazione di detti coefficienti il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, aumentata degli eventuali coefficienti per le prove facoltative.

A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 (nel testo approvato col R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, e integrato col R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156), ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312; 6 luglio 1929-VII, n. 1024; 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 11 giugno 1931-IX, n. 777; e nei Regi decreti 8 maggio 1924-II, n. 843, e 3 gennaio 1926-IV, n. 48. Si osserveranno inoltre gli articoli 6, 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111; R. decreto-legge 2 giugno 1936-XV, n. 1172; R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542; legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233; R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, e legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel bollettino del Ministero e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I vincitori del concorso saranno assunti tempestivamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado di vice-segretario.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero invece, ritenuti, a giudizio dallo stesso Consiglio di amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice segretario con riserva di anzianità.

Art. 12.

Ai vice-segretari in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe (dal luogo di residenza nel Regno, ovvero dalla stazione di confine o dal porto di sbarco per coloro che al momento della nomina risiedono all'estero) nonchè dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno lordo mensile di L. 916,98.

Inoltre a coloro che ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni, compete l'aggiunta di famiglia.

Ai provenienti da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Art. 13.

Per quanto riguarda la compilazione dei temi da svolgere, le modalità degli esami ed altro non previsto nei precedenti articoli, valgono in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1942-XX

Il Ministro: HOST-VENTURI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte obbligatorie (durata massima otto ore).

Svolgimento di un tema per ognuno dei seguenti gruppi di materie:

1) diritto costituzionale, amministrativo e corporativo;
2) diritto civile, diritto commerciale e diritto marittimo privato;
3) economia corporativa e scienza delle finanze.

Prove facoltative di lingue estere
(durata massima ore quattro per ogni lingua).

Traduzione dall'italiano nella lingua estera dalla quale risulti che il candidato è in grado di scrivere correttamente in tale lingua senza aiuto di vocabolario e grammatica.

Prova orale (durata massima ore una).

La prova orale verterà su tutte le materie indicate nel programma delle prove scritte e sulle seguenti:

Diritto amministrativo marittimo (parte I, Codice marina mercantile).

Nozioni di diritto penale, con particolare riguardo ai reati marittimi, di cui alla II parte del Codice marina mercantile.

Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Nozioni di statistica.

Nozioni di politica commerciale.

Per la prova facoltativa di lingue estere l'esame orale consisterà nella lettura e traduzione di un brano di prosa di autore moderno e di una conversazione con l'esaminatore, dalle quali risulti che il candidato sia in grado di leggere correttamente, traducendò con esattezza e senza esitazione immediatamente il brano letto, nonchè di esprimersi correntemente nella lingua estera.

Roma, addì 18 gennaio 1942-XX

Il Ministro: HOST-VENTURI

(532)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi a posti di segretario capo di 2ª classe dei comuni di Milazzo, Lentini e Gela

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario capo di 2ª classe (grado 4°) vacanti nei comuni di Milazzo, Lentini e Gela, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B* che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale amministrazione civile), non oltre il giorno 10 maggio 1942-XX, domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di lire 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, e di tutti quegli altri titoli e documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare. Devono, inoltre, produrre il certificato del podestà, comprovante lo stato di coniugato o di vedovo e, nel primo caso, anche una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, con l'indicazione della data del matrimonio, se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

Gli aspiranti che, alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dimostrino di trovarsi in servizio militare potranno presentare in termini la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine sopra stabilito.

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale devono produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla Prefettura da cui dipendono, dal quale risulti la loro posizione di carriera.

I funzionari di cui alla lettera *b*) devono produrre una attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto devono produrre:

1) certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;
2) certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolare;
3) estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;
4) certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;
5) certificato medico di sana e robusta costituzione;
6) certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, ove occorra.

Art. 4.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco descrittivo, redatto in carta semplice, dei titoli e documenti già prodotti.

Roma, addì 31 gennaio 1942-XX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(538)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.